

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater
N. 35

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: **KESSLER**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

presso il tribunale di Bergamo (atto di citazione dell'avvocato Giuseppe Lucibello)

Presentata alla Presidenza il 22 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *Premessa.* La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Bergamo in seguito a un atto di citazione depositato dall'avvocato Giuseppe Lucibello.

Il procedimento trae origine dalle seguenti puntate della trasmissione « *Sgarbi quotidiani* »: 23 e 26 settembre, 16 e 28 ottobre, 11, 14 e 20 novembre 1996.

Nella prima occasione (23 settembre 1996), l'onorevole Sgarbi commentava le trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche pubblicate da un settimanale e riportava alcune frasi attribuite a Pacini Battaglia, quali: « ... Sono uscito da Mani Pulite solo perché se è pagato ...quelli più bravi di noi non ci sono nemmeno entrati. », mettendone in rilievo ogni elemento che potesse alludere ad una condotta illecita di magistrati, così delineando la teoria diffamatoria nella quale avrebbe successivamente coinvolto l'esponente. Subito dopo, come sostiene l'atto di citazione, il conduttore nel riportare — pertanto in modo inesatto — alcune frasi pronunciate dall'avvocato Lucibello (il pensiero allo stesso attribuito infatti era stato espresso da Pacini Battaglia, e semplicemente riferito dall'attore), accusava apertamente l'esponente di mentire. Lo Sgarbi ebbe a proferire, tra l'altro, le seguenti frasi: « *Quale lettura dà di questo ...pezzo l'Avv. Lucibello, amico di Di Pietro?* » « *Chi pensa che Pacini Battaglia pagò qualcuno per uscire è da perizia psichiatrica* ». E quindi tutti voi siete da perizia psichiatrica, perché la cosa che si pensa è questa »... « *Nell'intercettazione in cui si dice che si è dovuto*

pagare, si riferiva agli affari importanti che perse in seguito alla vicenda. Mi pare esattamente il contrario, non si riferisce affatto menzogne dell'Avvocato. Ed infine, « Patetica, risibile, lucibellica interpretazione per non voler dire che Pacini Battaglia controllava i magistrati e vedremo come ». Come l'onorevole Sgarbi lo avrebbe detto nelle successive « puntate » della sua trasmissione, nelle quali l'attore veniva fatto oggetto di una violenta e faziosa campagna diffamatoria.

Nella trasmissione del 26 settembre 1996, sempre per come i fatti gli vengono attribuiti nell'atto di citazione, l'onorevole Sgarbi avrebbe detto: « *Già i magistrati di Brescia, quando incominciarono le indagini sul comportamento contro Di Pietro e poi cominciarono ad avere anche i sospetti su una qualche responsabilità di Di Pietro, interrogarono Pacini Battaglia e qui viene fuori una cosa misteriosa. Pacini Battaglia quando era fuori dall'inchiesta ...non ancora, non dico arrestato, ma neppure indagato o avvisato, ricevette una strana telefonata di un avvocato che gli consigliava se avesse dovuto avere per caso delle questioni giudiziarie di prendere come avvocato tal Lucibello; un mese prima che lui fosse anche soltanto sfiorato dall'indagine. Strana cosa. Provate a sentire... Infatti lo interrogano, a Brescia, Fabio Salomone e Silvio Bonfigli e Chicchi Pacini Battaglia risponde »... « *Pochi giorni dopo la perquisizione io parlai con l'Avv.ssa Manola Murdolo e scelsi l'Avv. Giuseppe Lucibello. Io prima di allora non conoscevo né avevo sentito nominare l'Avv. Lucibello* » e questo è strano allora perché hai preso proprio lui. Qualcuno glielo ha consigliato. Questo interviene immediatamente dopo l'ordinanza di arresto. Questo è quanto. Aggiunge Pacini*

Battaglia: « Che circa un mese prima di subire la perquisizione.. », quindi quando era ancora lontano non solo dall'arresto ma anche proprio da ogni sospetto di essere indagato, « ... era giunta la telefonata in Banca non ricordo se a me o al Presidente Franco Croce con la quale lo studio Stella di Milano si metteva a disposizione qualora qualcuno di noi avesse avuto bisogno di assistenza legale per la vicenda di Mani Pulite ». Come, con un mese di anticipo?! Nessuno sapeva niente, nessuno aveva sospetti... se per caso dovessero occuparsi di voi, noi siamo pronti a difendervi. « Non fu dato alcun seguito a questa telefonata che, comunque, quando si verificheranno i fatti del 17.02.1993 ci ritornò in mente creandoci qualche perplessità.. » e continua « ...io non ricordo chi mi consigliò l'Avv. Lucibello. Posso dire che qualche giorno dopo la perquisizione parlai con il Dott. Franz Sesti, già della Corte d'Appello di Roma, chiedendogli un consiglio. Il Sesti mi disse che non andava cercato un principe del Foro, ma un avvocato di Milano che fosse sveglio e in contatto con la Procura... ».

Quindi era pronto l'avvocato in contatto con la Procura. Avendo un avvocato sveglio e in contatto con la Procura Pacini Battaglia non fa un solo giorno di carcere. Gabriele Cagliari, Presidente dell'Eni, non aveva evidentemente Lucibello come avvocato e infatti fa quattro mesi di carcere e muore.

Di questa vicenda si sono occupati anche altri prima di noi, come l'Avv. Pecorella e poi oggi l'Avv. Saponara, deputato ma avvocato di Milano che hanno denunciato la necessità di fare esplodere una « Avvocatopoli » per scoprire come mai alcuni avvocati avevano lavorato molto con grande successo facendo scontare pochi o nessun giorno di carcere ai loro clienti quindi chi avesse avuto quegli avvocati era garantito, chi non li avesse avuti stava in carcere. Quindi la Procura di Milano aveva con alcuni avvocati un rapporto fiduciario più forte. » L'onorevole Sgarbi proseguiva, poi, con la lettera di presunte intercettazioni telefoniche, o meglio dei tabulati di alcune telefonate « ... fatte da Di Pietro e ricevute da Di Pietro il giorno dell'arresto

di Mario Chiesa, esattamente un anno prima dell'arresto di Francesco Pacini Battaglia. Queste intercettazioni furono consegnate dal Capo della Polizia Parisi a Bettino Craxi e sono intercettazioni rivelatrici.. I rapporti che poi avranno il loro sviluppo anche nella vicenda Pacini Battaglia il 17.02.1992 è arrestato Mario Chiesa, amico di Lucibello e dell'imprenditore D'Adamo, entrambi amici di Antonio Di Pietro. Di Pietro telefona a Lucibello, che non è il difensore di Chiesa, alle ore 18,00 e ancora alle ore 19,14 ».

Sempre secondo l'atto di citazione, nella medesima puntata, seguiva la lettura di una lunga lista di presunti colloqui telefonici tra le persone sopra indicate, con commenti dell'onorevole Sgarbi quali « Ma guarda questo intreccio di telefonate il giorno degli avvisi di garanzia a Tognoli e Pillitteri ». Il tutto a voler suggerire allo spettatore l'esistenza di una corrispondenza sospetta tra lo svolgersi dell'inchiesta e le telefonate intercorse tra le suddette persone, tra le quali era costantemente citato l'esponente. « Il 6 maggio arresti di Prada e Radaelli. Il quale Radaelli quindi, che era stato sempre in questo giro di telefonate, viene finalmente arrestato e ha per intanto parlato con l'avvocato che aveva in quei giorni insistentemente parlato con Di Pietro, con l'Avv. Lucibello » ... « Lucibello - Radaelli, che è già agli arresti domiciliari, alle ore 20,09. Mentre Cagliari sarebbe stato in carcere quattro mesi, il 6 maggio Radaelli entra in carcere: alle ore 20,09 è già agli arresti domiciliari ». Appare evidente come tali riferimenti fossero volti a supportare la tesi — esplicitamente sostenuta dall'onorevole Sgarbi — secondo la quale l'attore, in concorso con il dott. Di Pietro, avrebbe fatto ottenere ai propri assistiti (tra i quali, è il caso di rilevarlo, non vi è mai stato Radaelli) illeciti vantaggi nell'ambito dell'inchiesta « Mani Pulite »; ad ulteriore dimostrazione di tale intento del conduttore, infatti, basti qui riportare la frase pronunciata dall'onorevole Sgarbi a chiusura della trasmissione: « Ma guarda, guarda questo Lucibello ».

L'atto di citazione dell'avvocato Lucibello prosegue sostenendo che il condut-

tore non si è fatto scrupolo alcuno né di effettuare una voluta distorsione di circostanze oggettivamente vere, quali l'amicizia esistente tra l'avvocato Lucibello ed il dottor Di Pietro, ovvero l'intervento degli avvocati Pecorella e Saponara, che pur se in effetti avvenuto, non fu affatto volto a « *Scoprire come mai alcuni avvocati avevano lavorato molto con grande successo facendo scontare pochi e nessun giorno di carcere ai loro clienti quindi chi avesse avuto quegli avvocati era garantito chi non li avesse avuti stava in carcere. Quindi la Procura di Milano aveva con alcuni avvocati un rapporto fiduciario più forte* »; né di divulgare notizie del tutto false, quali la presunta amicizia tra l'attore e Mario Chiesa nonché la telefonata che avrebbe consigliato a Pacini Battaglia se avesse dovuto avere per caso delle questioni giudiziarie di prendere come avvocato Lucibello: un mese prima che lui fosse anche soltanto sfiorato dall'indagine. Basti dire, infatti che — come è stato ampiamente dimostrato — l'avvocato Lucibello è assolutamente estraneo a tale episodio e non fu mai menzionato nel corso di tale colloqui — pare realmente avvenuto, ma con lo studio Stella di Milano: studio citato dall'onorevole Sgarbi, nel prosieguo della trasmissione, in modo volutamente equivoco e tale da ingenerare, nello spettatore, l'erronea impressione dell'esistenza di un collegamento tra i due legali.

La presente relazione per le frasi pronunciate nelle restanti puntate — analoghe a quelle trascritte più sopra per contenuto e senso — per le quali il deputato Sgarbi è chiamato a rispondere innanzi al giudice civile di Bergamo rimanda all'atto di citazione, che pertanto si intende integralmente richiamato.

2. *Il precedente.* Occorre premettere al riguardo che la Giunta prima e l'Assemblea poi, nella XIII legislatura, si sono già occupate di un caso simile con riferimento a un procedimento avviato dall'avvocato Lucibello innanzi al tribunale di Bergamo, per puntate della medesima trasmissione del 20 settembre 1996 (con riferimento ad altre frasi) e dell'ottobre 1996, pronun-

ciandosi per l'insindacabilità. Per migliore comodità ricostruttiva della vicenda in allegato alla presente relazione si riporta il doc. IV-*quater*, n. 146, approvato a maggioranza dall'Assemblea il 25 luglio 2000. Si osservi inoltre che in seguito a tale delibera il tribunale di Bergamo non ha elevato conflitto d'attribuzione.

La nuova richiesta di insindacabilità è stata esaminata nelle sedute del 12 febbraio e del 9, 16 e 29 maggio 2002.

3. *Le conclusioni della Giunta.* Nelle predette sedute, peraltro, la Giunta ha anche esaminato due richieste d'insindacabilità del deputato Sgarbi relative a fatti per cui sono in corso due procedimenti penali pendenti innanzi alla corte d'appello di Milano. In allegato alla presente relazione si ritiene di poter anche riportare le conclusioni della Giunta in ordine a tali casi (doc. IV-*quater*, n. 34 - XIV legislatura).

Analogamente quanto riportato nel documento or ora citato, la maggioranza dei componenti la Giunta ha concordato pienamente con gli argomenti contenuti nelle pronunce di condanna di primo grado, considerandoli ineccepibili. Essi lo sono in punto di giustizia sostanziale, dal momento che chiunque si sarebbe sentito offeso dalle frasi dell'onorevole Sgarbi che recavano addebiti falsi. Ed è del tutto capzioso affermare apoditticamente che « *un parlamentare può dire queste cose, poiché rientra nelle sue funzioni* ». Sostenere lo significa avere una ben misera concezione del mandato parlamentare. Ma lo sono anche in punto di diritto formale: sono infatti conformi alla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui « *in tema di diritto di critica ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni* » (sentenza Diaconale del 19 maggio 1998, confermata dalle numerose sentenze successive in materia); ma sono anche

conformi alla giurisprudenza assolutamente costante della Corte costituzionale dal 1998 in poi, che esige per la configurabilità della scriminante di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione un sicuro aggancio delle affermazioni rese *extra moenia* ai contenuti dell'attività parlamentare svolta mediante atti tipici. Del resto, non si può fare a meno di ricordare in questa sede che delle 20 decisioni di merito a oggi rese in materia d'insindacabilità — a seguito di conflitti d'attribuzione elevati dall'autorità giudiziaria — in 15 casi la Camera è risultata soccombente. Per comprendere come leggerezze valutative della Camera non potrebbero passare inosservate al vaglio della Corte, vale la pena riportare un passaggio di una delle ultime sentenze (la n. 257 del 2002): «A

prescindere dal rilievo che alcune delle espressioni usate si sostanziano in meri insulti personali, si deve concludere che le parole pronunciate dal deputato Sgarbi non sono coperte dall'immunità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione [poiché in esse non è dato ravvisare alcuna corrispondenza di significati, né formale né sostanziale, con il contenuto di atti parlamentari tipici]» .

Per il complesso di tali ragioni la Giunta, a maggioranza, propone di all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni KESSLER, *relatore*

ALLEGATO 1

Testo del doc. IV-quater n. 146 della XIII legislatura, discusso e approvato nella seduta dell'Assemblea del 25 luglio 2000.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce in ordine a due procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Bergamo a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione aggravata, per avere lo Sgarbi, nel corso di una trasmissione televisiva svolta il 20 settembre 1996 e nell'ottobre del 1996 sulla rete televisiva « Canale 5 », nella puntata di « Sgarbi Quotidiani », offeso la reputazione di Antonio Di Pietro, magistrato già in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, affermando, con riferimento a quanto asserito in una conversazione intercettata dal signor Pacini Battaglia, tra l'altro: « non vuol dire pagato con la vita, come Cagliari che si è ucciso. Non vuol dire pagato moralmente ... siamo usciti non perché abbiamo legittimamente pagato, non perché abbiamo pagato con l'onore perduto, non perché abbiamo pagato con la vita, ma solo perché si è pagato danaro. E di questo deve rispondere Borrelli, deve rispondere Di Pietro ... Di Pietro arresta 1.000 scarpini meno quelli che sono assistiti dal suo amico avvocato Lucibello. Ma guarda che strana cosa: gli avvocati che oggi difendono gli inquisiti sono gli stessi avvocati che hanno difeso Di Pietro: l'avvocato Dinoia e l'amico Lucibello ... No, la strada degli espedienti, la strada di avere qualche amico e protettore, che mentre l'indagine dilagava, lasciava fuori a Milano i veri grandi corrotti e corruttori; Pacini Battaglia che dava soldi a tutti, controllava tutti, era tanto grosso che Di Pietro non l'ha visto. Si è accorto di piccole, piccole pulci, piccole piccole; Pacini Battaglia enorme l'ha tenuto in carcere dodici ore, l'ha fatto parlare, si è dimenticato l'inchiesta sulle armi, quella che oggi La Spezia con quei pubblici ministeri, così, un po'

rustici riapre, e non ha arrestato neanche per un secondo, non ha tenuto in carcere oltre quelle dodici ore per sentirlo insieme all'avvocato Lucibello, Pacini Battaglia. Ma guarda che cosa, ma guarda che strano: perché, Pacini Battaglia pagava con l'immagine, lui pagava con l'immagine, dava ai magistrati di Roma dei soldi e a Di Pietro l'immagine: tienti la tua immagine, non ce l'ho più, così ho pagato ». E ancora nella trasmissione dell'ottobre 1996: « quando un magistrato arresta uno e non arresta l'altro, fa un favore a quello che resta libero e non lo fa a quello che tiene in carcere. Quindi ha un potere che esercita con capriccio, con arbitrio ma anche per elargire un favore ... allora, quando un giudice ti dà la libertà, ti fa a te tangente, corrotto, ti fa una elargizione infinitamente più grande dei soldi che hai preso fino a ieri. Sarà poco ? ... Guardate come è andata l'inchiesta sulla cooperazione nella quale era implicato a Roma il magistrato Paraggio, amico di Di Pietro e che quindi rinuncia all'inchiesta e manda i documenti, nei quali è coinvolto, nei quali ha un peso Pacini Battaglia, a Di Pietro. ... Quei documenti si sono persi, come si è letto in questi giorni. Eccolo qua: Pacini Battaglia spariti atti processuali, che vuoi dire niente arresto. Nuovo mistero: Roma mandò a Milano i documenti sull'affarista ma le carte non arrivarono al Pool ».

Ciò posto, osserva la Giunta che gli episodi sopra menzionati si inseriscono in un contesto di forte critica politica operata dal deputato Sgarbi sull'opera del dottor Di Pietro, nell'ambito dell'inchiesta "Tangentopoli", in cui con specifico riferimento alla posizione di Pacini Battaglia vi fu, come ampiamente riportato dagli organi di stampa, un trattamento discriminatorio rispetto a quello tenuto con molti altri

inquisiti, attinti da provvedimenti, restrittivi della libertà personale. Comunque la Giunta ha rilevato come in altre analoghe occasioni le forti espressioni usate dall'onorevole Sgarbi nei confronti dell'operato del dottor Di Pietro e della sua attività giudiziaria, hanno rappresentato attività divulgativa connessa alla funzione parlamentare di aspra critica nei riguardi dell'operato di alcuni magistrati e del cattivo uso della custodia cautelare, tema sul quale Sgarbi ha sempre indirizzato la sua azione politica.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12 luglio 2000, ascoltando com'è prassi l'onorevole Sgarbi.

Per queste ragioni la Giunta ha ritenuto all'unanimità di riferire all'Assemblea che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti penali presso il Tribunale di Bergamo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Carmelo CARRARA, *Relatore*.

ALLEGATO 2

Testo del doc. IV-quater n. 34 approvato dalla Giunta nella seduta del 29 maggio 2002.

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *Premessa.* La Giunta riferisce su richieste di deliberazione in materia di insindacabilità concernenti il deputato Vittorio SGARBI con riferimento a tre procedimenti penali (di cui due riuniti) pendenti nei suoi confronti presso la corte d'appello di Milano in seguito a querele sporte dall'avvocato Giuseppe Lucibello.

I procedimenti traggono origine dalle puntate della trasmissione « Sgarbi quotidiani »: i riuniti nn. 1058/97 e 1162/97 del 5 e 7 novembre 1996; il n. 43/97 del 20 settembre 1996.

Nella prima occasione, l'onorevole Sgarbi ebbe a proferire frasi in confronto dell'avvocato Giuseppe Lucibello, professionista del foro di Milano, amico del dottor Antonio Di Pietro. L'onorevole Sgarbi ebbe ad affermare, tra l'altro, per come le parole gli vengono attribuite nel capo d'imputazione: « *Il suo migliore amico (di Di Pietro) era Lucibello e Lucibello era pagato da Pacini Battaglia pare 200.000.000 al mese, che come parcella è modesta ma insomma serena* ». « *Io non ho mai pensato che di Pietro fosse molto intelligente, ma se aveva indagato con tanta tenacia non poteva chiedere a Pacini Battaglia ... scusi lei dà 200.000.000 al mese al mio migliore amico avvocato* », « *... c'è un modo di fare atti iniqui anche senza prendere una lira, per esempio facendo favori. Cosa vale, abbiamo detto in altre occasioni, la libertà?* », « *... Lucibello era pagato profumatamente per poter garantire la libertà a Pacini Battaglia* », « *...era assolutamente assurdo che questo entrasse in carcere ... parlasse con Di Pietro, cosa da pazzi, che soltanto in quel caso valevano, fino all'ultimo Lucibello è stato privilegiato come nessun avvocato* », « *... Pacini Battaglia non*

ha fatto neanche un'ora di carcere », « *Perché non ha chiesto a Pacini Battaglia: scusi sta facendo per caso qualcosa ... con il mio amico Lucibello?* », « *Di questo non si è accorto Di Pietro e non è poco* ».

Il 7 novembre 1996, risulta che l'onorevole Sgarbi disse: « *Gli amici di Di Pietro, il titolo era dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, Lucibello avvocato, ma possiamo avere qualche sospetto? Perché era grande amico di Lucibello, che prendeva i soldi da Pacini Battaglia per fare l'avvocato e, come è accaduto in tanti casi, per non mettere in galera alcuni che erano inquisiti di Di Pietro* ».

Nella terza occasione, l'onorevole Sgarbi ebbe ad affermare, tra l'altro, per come le parole gli vengono attribuite nel capo d'imputazione: « *...a chi Di Pietro vende la Mercedes? All'Avvocato Lucibello che è l'avvocato di certo Pacini Battaglia, quello che oggi è diventato così importante; altro che Di Pietro fosse totalmente incapace, che Di Pietro non avesse consapevolezza dell'importanza di Pacini Battaglia nella vicenda di corruzione. Pacini Battaglia non può aver ingannato né il suo avvocato Lucibello e Lucibello non può aver ingannato Di Pietro ...Di Pietro arresta mille scarpini, meno quelli che sono assistiti dal suo amico avvocato Lucibello... Vedete com'è interpretata dall'Avvocato Lucibello, amico di Di Pietro, l'acquirente della Mercedes di Di Pietro, amico di Di Pietro, amico di Pacini Battaglia, in grado di non far sapere al grandissimo Di Pietro che il più grande corruttore non era Cagliari, morto suicida in carcere, ma era Pacini Battaglia ...l'interpretazione di Lucibello meravigliosa, amico di Di Pietro, avvocato di Pacini Battaglia, Pacini Battaglia che dava i soldi a tutti, controllava*

tutto, era tanto grosso che Di Pietro non l'ha visto. Si è accorto di piccole, piccole pulci, piccole, piccole», «...Pacini Battaglia — enorme! — l'ha tenuto in carcere dodici ore ... dodici ore per sentirlo insieme all'avvocato Lucibello... È impressionante però di quell'Al Capone, Di Pietro non si è accorto. Aveva venduto la sua automobile a Lucibello e paga con l'immagine... ». Il capo d'imputazione prospetta anche che lo Sgarbi abbia definito il Lucibello un faccendiere che sarebbe riuscito a non far rimanere in carcere il suo assistito Pacini Battaglia grazie a queste sue conoscenze.

2. *Il precedente.* Occorre premettere al riguardo che la Giunta prima e l'Assemblea poi, nella XIII legislatura, si sono già occupate di un caso simile con riferimento a un procedimento avviato dall'avvocato Lucibello innanzi al tribunale di Bergamo, per puntate della medesima trasmissione dello stesso 20 settembre 1996 (con riferimento ad altre frasi) e dell'ottobre 1996, pronunciandosi per l'insindacabilità. Per migliore comodità ricostruttiva della vicenda in allegato alla presente relazione si riporta il DOC. IV-*quater* n. 146, approvato a maggioranza dall'Assemblea il 25 luglio 2000. Si osservi inoltre che in seguito a tale delibera il tribunale di Bergamo non ha elevato conflitto d'attribuzione.

Le nuove richieste di insindacabilità sono state esaminate nelle sedute del 12 febbraio e del 9, 16 e 29 maggio 2002.

3. *Le sentenze del tribunale di Milano.* Nel frattempo, con sentenze del 20 e del 29 ottobre 2001, il tribunale penale di Milano ha ritenuto Vittorio Sgarbi responsabile dei reati ascrittigli rispettivamente per i procedimenti riuniti nn. 1058/97 e 1162/97 e n. 43/97.

Nella pronuncia del 20 ottobre 2001, emanata dalla VI sezione penale, si legge tra l'altro: «*Nella specie non risulta agli atti che la Camera si sia pronunciata sugli specifici episodi oggetto della imputazione. Emerge tuttavia dalla sentenza del tribunale di Bergamo 4 luglio 2001, che per fatti simili o connessi, la Camera dei Deputati*

ha ritenuto che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi oggetto del detto giudizio, fossero pronunciate nell'esercizio del mandato parlamentare e come tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Tanto detto emerge dalla sentenza di proscioglimento del GIP di Brescia del 18 febbraio 1999 l'infondatezza degli assunti propalati dall'imputato nelle due puntate televisive della trasmissione "Sgarbi quotidiani" di cui all'odierna imputazione [...]. È agevole quindi rilevare che per il ricorrere dell'immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione deve trattarsi pur sempre di opinioni e cioè espressione di proprie idee, convincenti o giudizi. Tale espressione potrà essere anche fortemente critica, aspra ed astrattamente diffamatoria, purché resti comunque l'espressione di un'opinione. Nella specie invece l'imputato non riferisce una semplice opinione, ma un fatto non vero e cioè che la parte offesa, l'avvocato Lucibello, era pagato da Pacini Battaglia "pare 200.000.000 al mese che come parcella è modesta ma insomma serena" e si chiede come mai Di Pietro non aveva chiesto tale circostanza al Pacini Battaglia. Tali circostanze sono come detto inveritiere [...]. Tanto premesso, il contenuto delle frasi risulta certamente diffamatorio essendo evidente il discredito professionale derivante dalla sostanziale accusa di aver ricevuto abnormi pagamenti a fronte di trattamenti preferenziali e privilegiati da parte del pubblico ministero Di Pietro ».

Nella pronuncia del 29 ottobre 2001, emanata dalla III sezione penale, si legge tra l'altro: «*Nell'ambito della trasmissione incriminata, Sgarbi ha rappresentato al pubblico fatti non rispondenti al vero in ordine ai quali ha esercitato il proprio potere-dovere di critica; tuttavia, proprio per l'assenza della verità della notizia, requisito fondamentale che attiene al legittimo esercizio del diritto di cronaca, la critica espressa dal conduttore è sconfinata illegittimamente in gratuiti e strumentali attacchi personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale e la dignità professionale dell'avvocato Lucibello. [...]. Non ricorre infine nel caso di specie la causa di non punibilità dell'im-*

putato per difetto dell'autorizzazione a procedere della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, invocata dalla difesa, dovendosi escludere l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nella trasmissione in oggetto».

4. *Le conclusioni della Giunta.* La maggioranza dei componenti la Giunta ha concordato pienamente con gli argomenti contenuti nelle predette pronunce, considerandoli ineccepibili. Essi lo sono in punto di giustizia sostanziale, dal momento che chiunque si sarebbe sentito offeso dalle frasi dell'onorevole Sgarbi che recavano addebiti falsi. Ed è del tutto capzioso affermare apoditticamente che « *un parlamentare può dire queste cose, poiché rientra nelle sue funzioni* ». Sostenere lo significa avere una ben misera concezione del mandato parlamentare. Ma lo sono anche in punto di diritto formale: sono infatti conformi alla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui « *in tema di diritto di critica ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni* » (sentenza Diaconale del 19 maggio 1998, confermata dalle numerose sentenze successive in materia); ma sono anche conformi alla giurisprudenza assoluta-

mente costante della Corte costituzionale dal 1998 in poi, che esige per la configurabilità della scriminante di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione un sicuro aggancio delle affermazioni rese *extra moenia* ai contenuti dell'attività parlamentare svolta mediante atti tipici. Del resto, non si può fare a meno di ricordare in questa sede che delle 20 decisioni di merito a oggi rese in materia d'insindacabilità — a seguito di conflitti d'attribuzione elevati dall'autorità giudiziaria — in 15 casi la Camera è risultata soccombente. Per comprendere come leggerezze valutative della Camera non potrebbero passare inosservate al vaglio della Corte, vale la pena riportare un passaggio di una delle ultime sentenze (la n. 257 del 2002): « *A prescindere dal rilievo che alcune delle espressioni usate si sostanziano in meri insulti personali, si deve concludere che le parole pronunciate dal deputato Sgarbi non sono coperte dall'immunità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione [poiché in esse non è dato ravvisare alcuna corrispondenza di significati, né formale né sostanziale, con il contenuto di atti parlamentari tipici]* ».

Per il complesso di tali ragioni la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni KESSLER, *relatore.*